

Tar per la Campania – Napoli

Ricorre Anna Maria Graziano (Napoli, 3 set. 1955), rapp.ta e difesa g. m. a m. dall'avv. Orazio Abbamonte con il quale elett.te domicilia in Napoli al v.le A. Gramsci n° 16, *per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari*, dei provvedimenti tutti assunti nell'ambito del concorso indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione 22 nov. 2004 pubbl. in GURI IV s. s. n° 94 del 26 nov. 2004 per la formazione ed il reclutamento di dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado e superiore e per gli istituti educativi, per quanto hanno comportato la mancata ammissione della ricorrente alle prove orali e segnatamente gli atti assunti dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto del Direttore Generale della Campania del Ministero dell'Istruzione n° 4136/P del 30 nov. 2005 per lo svolgimento delle operazioni concorsuali nella regione Campania; b) sempre nei limiti dell'interesse del verbale n° 7 della medesima Commissione, nel quale sono stati fissati i criteri di generali per la valutazione degli elaborati; c) d'ogn'altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo, ivi compreso l'elenco degli ammessi alle prove, per quanto non contiene il nominativo della ricorrente e la comunicazione individuale della mancata ammissione alle prove orali.

Fatto

1. Chi ricorre è docente della scuola statale ed in tale qualità è stato ammesso alla partecipazione alle prove in epigrafe, finalizzate a selezionare il personale della dirigenza scolastica.

La procedura selettiva, indetta con provvedimento nazionale, è stata organizzata su base regionale. La ricorrente ha partecipato alle prove tenutesi in Campania.

2. Il bando di concorso aveva previsto che al procedimento valutativo fossero ammessi soltanto docenti in possesso di determinati titoli. Tra questi, la ricorrente. Le prove dell'esame, al cui esito i docenti che le abbiano superate sono ammessi al corso di formazione culminante in ulteriore prova finale, consistono (art. 11) in un *saggio* su tematiche poste a cavaliere tra la sociologia della conoscenza e la pedagogia, e nell'elaborazione d'un progetto di formazione. Sono ammessi alla successiva fase dell'esame orale soltanto i candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova il punteggio minimo di 21/30.

3. Prima di procedere alla verifica degli elaborati, la Commissione giudicatrice ha fissato nel verbale n° 7 i suoi criteri di valutazione, per vero non andando oltre alcune scontate considerazioni su contenuti, modalità espressive e strutture grammaticali del discorso. In sostanza, è stata richiesta aderenza al tema ed adeguata trattazione, compiutezza espressiva, penna fluente.

4. Su queste basi la Commissione ha proceduto alla valutazione del saggio elaborato dalla ricorrente. Il tema sottoposto ai candidati è tra i più frequentati della sociologia culturale: il rapporto tra la tradizione culturale, le prescrizioni e gli orientamenti inconsci che essa trasmette alla comunità, e la capacità di aprirsi al nuovo ed alle esperienze culturali differenti. La traccia richiedeva al candidato di soffermarsi sul compito delle istituzioni scolastiche nel processo di trasmissione dei valori, anche alla stregua della normativa positiva.

La ricorrente ha diffusamente ed esaurientemente trattato la materia a lui sottoposta, come attesta la perizia resa da persona di assoluta competenza che si esibisce. Ciò nonostante non ha ottenuto il punteggio minimo di 21 nella valutazione del *saggio*, sicché la Commissione non ha proceduto all'esame dell'elaborato.

Da aggiungere che, a quanto è stato possibile appurare – e sul punto si richiede attività istruttoria – la Commissione ha suddiviso, nella quasi totalità

dei casi, i candidati tra ammessi e non ammessi, assegnando ai primi il punteggio utile minimo di 21, ai secondi quello di quindici o sedici.

Inoltre, nessuna motivazione figura nei verbali o in altro luogo, né gli elaborati presentano alcun segno che consenta di ricostruire, sia pur approssimativamente, le ragioni di simile valutazione.

Diritto

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 90/241 – Difetto di motivazione ed illogicità manifesta – Travisamento e sviamento.

A) La norma in rubrica stabilisce testualmente l'obbligo di motivazione – anche e testualmente – nello svolgimento dei pubblici concorsi. E' norma fondamentale, perché proprio nell'attività di valutazione che si svolge nelle procedure concorsuali, è esercitato un notevole grado di discrezionalità: ove lasciato libero d'esprimersi senza alcuna forma di oggettivazione in un giudizio, esso si pone ontologicamente nel territorio dell'arbitrio, siccome arbitrario è tutto ciò che ha ragione soltanto in se stesso.

Ciò nonostante è ben noto quanto la giurisprudenza si mostri restia in molti casi ad applicare il letterale dato normativo benché, peraltro, esso concorrerebbe ad elevare la dignità delle procedure selettive, senza che ciò comporti apprezzabile aggravio per le commissioni giudicatrici le quali, peraltro, son per questo compensate. E sotto questo profilo s'abbia per impugnato anche il bando, qualora lo si ritenesse preclusivo – nel silenzio sul punto – dell'onere di motivazione.

Come che sia la censura viene qui riproposta. Ma ad essa non ci si limita, benché sarebbe più che assorbente. Infatti, molteplici altri elementi concorrono a rendere inattendibili gli esiti immotivati della valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice.

B) Anzitutto deve osservarsi che la predisposizione dei criteri di massima, così come compiuta dalla Commissione non è d'alcun aiuto alla ricostruzione

dell'*iter* e dei presupposti del voto (15) assegnato all'elaborato (n° 287) della ricorrente. Difatti, quei criteri sono anzitutto assolutamente generici: a parte l'unico riferimento alla polivalenza semantica del termine "cultura", concetto peraltro anche questo del tutto scontato, l'intera definizione dei criteri si risolve in una banale elencazione di ovvietà, del tipo che il pensiero dev'essere coerente e compiuto (la commissione scrive "non smozzicato"), al pari delle forme espressive che devono essere fluenti. Seguono, come s'è detto, alcuni riferimenti a strutture sintattico-grammaticali d'assai comune cognizione, che nulla aggiungono a quanto doverosamente un collegio giudicante deve fare, ponendosi nei confronti d'un qualsiasi elaborato linguistico in qualsiasi materia. In sintesi, su questo primo aspetto: è mancata la puntualizzazione dei criteri, vale a dire il loro adattamento alla specificità della tematizzazione proposta al candidato. E dunque, presenti od assenti i criteri, avrebbe fatto lo stesso.

C) Non solo. Ma questi criteri non sono elaborati in maniera funzionale ad una procedura di valutazione. C'è una tecnica particolare per questo scopo. Se il criterio dev'essere strumentale alla ricostruzione del processo d'assegnazione del voto da parte della Commissione ed anche all'esercizio d'un serio sindacato di legittimità, esso raggiunge lo scopo quand'è in grado di vincolare la decisione della Commissione e quindi di porre in grado l'osservatore *ex post* delle operazioni concorsuali di verificarne il rispetto.

Tali risultati sono raggiunti attraverso un metodo frutto di lunga elaborazione: quello delle griglie parametriche. Metodo che s'attua attraverso una definizione di scansioni legate a contenuti e forme espressive, con riferimento a ciascuna delle quali viene identificato un corrispondente punteggio. Sicché la sovrapposizione tra criteri ed elaborati consente in ogni momento la verifica e, nella fase della valutazione, costituisce vincolo effettivo per il giudicante.

Inutile dire che nulla di tutto ciò è riscontrabile nella specie, dove a quei già generici criteri non è stata associata alcuna parametrizzazione.

D) I vizi procedurali non s'esauriscono in ciò. A quanto è stato possibile accertare – e puntuali riscontri si hanno già nelle verbalizzazioni delle correzioni emergenti dalla documentazione allegata a questo ed ai contestuali analoghi ricorsi proposti a patrocinio dello scrivente difensore – la quasi totalità dei voti assegnati ai candidati vincitori si è limitata al minimo di ventuno, mentre per i non ammessi a quindici o sedici.

La situazione, così come obiettivamente si rileva, è gravemente anomala. Costituisce comune esperienza che l'intelletto umano è tutt'altro che uniforme e corrispondente ad un unico modello cognitivo-comportamentale. Ciascun individuo, fermi alcuni tratti presenti in ogni soggetto 'sano', si presenta con proprie, individuali note psichiche e culturali, frutto del personale apprendimento, delle esperienze vissute, degli studi compiuti e così via. Una procedura concorsuale che metta seriamente alla prova dei candidati, non può che riflettere simili personali peculiarità. Non misura infatti fantascientifici zombi prodotti in serie da uno scienziato uscito di senno, ma persone in carne ed ossa, con la loro capacità cognitiva ed espressiva, che produce risultati differenti in ciascuno di essi.

Per quanto l'espressione del giudizio attraverso il voto tende ad una certa omologazione perché non può dar che limitatamente spazio alle proprietà di ciascuno, è sicuramente fuori della realtà che oltre 600 ammessi e circa 2000 non ammessi si sono collocati su identici punteggi.

Si aggiunga, inoltre, che volendo tenere in qualche credito i criteri fissati dalla Commissione, a voler cioè credere che essi abbiano effettivamente influenzato (e potuto influenzare valutazioni, appare vieppiù incomprensibile che la Commissione con riferimento ad a momenti valutativi di carattere contenutistico, culturale, razionale, formale e linguistico abbia riscontrato elaborati assolutamente conformi, incapaci di distinguersi in alcun modo l'uno dall'altro.

Al contrario, sempre tenendo conto di comuni canoni d'esperienza e buon senso, è da ritenere che il giudizio della Commissione sia stato sviato da una

posizione preconcepita e pregiudiziale, insomma da una precostituita decisione di rendere un giudizio amorfo e conformizzante, peraltro anche gravemente lesivo della dignità dei candidati.

E) Che pure questo è altro problema presentato dalla vicenda *de quo*. I concorrenti sono tutti docenti di ruolo della scuola pubblica e professano in istituti scolastici per conto della Repubblica i saperi che, appunto culturalmente, lo Stato intende trasmettere. E' del tutto singolare ritenere che nella gran massa essi non siano in condizione di scollarsi da un grave ed uniforme giudizio d'insufficienza. Anche ciò, dunque, produce serio sconcerto nei riguardi dei giudizi espressi dalla commissione di concorso.

F) Certo, tutto può accadere. Ma quando le situazioni sono gravemente anomale e s'allontanano da qualsiasi esperienza probabile – insomma mettono in dubbio le conoscenze ispirate al metodo stocastico che è quello sul quale fondano tutte le moderne acquisizioni scientifiche – quando ciò accade, l'obbligo di motivare le scelte diviene ineludibile. Quel che in via generale la legge impone – ed impone anche per le prove concorsuali – ha in questo caso un titolo ulteriore di vincolatività: l'obbligo, comunemente percepito, di spiegare il comportamento altrimenti incomprensibile e dunque totalmente arbitrario. Negando ciò si nega la stessa funzione pubblica. Se anche volesse accedersi alla tesi della sufficienza del voto, questa resterebbe da sé smentita per l'impossibilità di comprendere come sia possibile che dinanzi ad elaborati assai diversi tra loro per contenuto, forme e valore, il giudizio sia stato unico, appiattito ed umiliante.

Sotto questo aspetto, dunque, l'obbligo di motivazione ha due ulteriori ragioni: di spiegare quel che altrimenti non si comprende e di chiarire come elaborati diversi siano stati allo stessa maniera punteggiati.

La mancanza di motivazione, pertanto, in simili contingenze è sintomo palese di sviamento e travisamento: perché si manifesta come giudizio prevenuto e non aderente al materiale sottoposto all'esame della commissione.

G) S'aggiunga a conclusione che la ricorrente ha sottoposto il suo elaborato ad esperto della materia: che ha redatto referto assolutamente favorevole e positivo, allegato alla produzione. Il che aggrava ulteriormente i denunciati vizi.

Domanda di misure cautelari

S'è detto come la procedura (art. 16) preveda che gli ammessi vengono avviati ad un corso di formazione a conclusione del quale v'è un esame finale. Detto corso dovrebbe avere inizio ai primi del mese di luglio.

E' evidente che, ove i ricorrenti non siano ammessi, ogni tutela sarebbe poi vanificata, anche per la contestualità del processo di formazione e dell'esame finale (al termine del corso).

In via cautelare si chiede l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a preservare la situazione azionata per il tempo necessario alla definizione del giudizio.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso,. Con ogni conseguenza di legge anche per le spese. Esente da tributo.

avv. Orazio Abbamonte

che firma anche per la ricorrente g. m. a m.

Relata di notifica

ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

L'anno 2006 il giorno _ del mese di giugno ad stanza della ricorrente n. q. e con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Orazio Abbamonte con studio in Napoli al v.le A. Gramsci n. 16, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 11.10.2005 ad avvalermi

della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.1.1994, previa annotazione al n. ____ del mio registro cronologico, ho notificato il ricorso che precede mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli _____
__a:

Ministero dell'Istruzione in persona del suo legale rapp.te p. t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz

Direzione Generale della Campania del Ministero dell'Istruzione in persona del suo legale rapp.te p. t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz

Commissione giudicatrice istituita con decreto del Direttore Generale della Campania del Ministero dell'Istruzione n° 4136/P del 30 nov. 2005 per lo svolgimento delle operazioni nella regione Campania del concorso indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione 22 nov. 2004 pubbl. in GURI IV s. s. n° 94 del 26 nov. 2004 per la formazione ed il reclutamento di dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado e superiore e per gli istituti educativi, in persona del suo legale rapp.te p. t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz

Prof. Donatella Mascagna, via Enrico Alvino n° 13 80127 – Napoli

per autentica

avv. Orazio Abbamonte

Per vidimazione

l'Ufficio Postale